

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione

Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, relativo al "Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato", è costituita una fondazione denominata "Fondazione Universitaria Foro Italico".

Art. 2 Sede

La Fondazione Universitaria Foro Italico ha sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis n.15. con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite rappresentanze o uffici, in Italia o all'estero.

Art. 3 Natura e principi generali

1. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro. Non può distribuire utili ed opera esclusivamente nell'interesse della Università Foro Italico di Roma.
2. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.
3. L'Università Foro Italico esercita nei confronti della Fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della stessa con l'interesse dell'Università medesima.

Art. 4 Scopi

La Fondazione ha lo scopo di coadiuvare l'Università nello sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione nell'ambito delle attività motorie, dello sport e del benessere psico-fisico nella sua più ampia accezione. A tal fine, la Fondazione si propone di favorire la collaborazione tra l'Università e le comunità territoriali, mediante la prestazione di servizi e attività volte a reperire risorse per sostenere iniziative di eccellenza e di cooperazione a livello internazionale da attuare e gestire nell'interesse dell'Università e per il perseguimento della mission propria della stessa.

Art. 5 Attività

1. La Fondazione può svolgere le seguenti attività a favore o per conto dell'Università Foro Italico:
 - a) acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, anche allo scopo di renderli disponibili per lo svolgimento delle attività dell'Università Foro Italico;
 - b) svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca con specifico riguardo a:
 - b1. promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
 - b2. promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e dalla ricerca;

- b3. realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
- b4. promozione e supporto dell'attività di cooperazione scientifica e culturale dell'Università Foro Italico con istituzioni nazionali ed internazionali;
- b5. realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione dell'Università Foro Italico, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale dell'Università;
- b6. promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;
- b7. supporto all'organizzazione di stage e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza.

2. Per il perseguimento dei propri scopi e delle finalità indicate al comma che precede, la Fondazione può, fra l'altro:

- a) promuovere, anche attraverso attività di merchandising, la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;
- d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Università Foro Italico;
- e) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;
- f) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati;
- g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

Art. 6. Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'Università Foro Italico, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

- c) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- d) dagli utili, derivanti da eventuali partecipazioni, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Art. 7. Fondi di gestione

Per l'adempimento dei propri compiti le fondazioni dispongono:

- a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c) dai proventi delle proprie attività, anche in regime di convenzione. Rientra in tale voce, il contributo annuale che l'Università Foro Italico erogherà alla Fondazione, per le prestazioni di servizio, collaborazione, supporto e le altre indicate nell'articolo 12, comma 3, del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e comunque i corrispettivi al riguardo convenuti con la stessa Università per l'espletamento, nel suo interesse, a suo favore o per suo conto, delle attività indicate nell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 8. Partecipazioni ed adesioni

1. Possono partecipare alla Fondazione, previo gradimento della stessa, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In tal caso, essi assumono la qualifica di "Partecipanti istituzionali".
2. Ove tali enti, amministrazioni pubbliche e soggetti privati contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della stessa, essi assumeranno la qualifica di "Partecipanti".

TITOLO II – ORGANI

Art. 9. Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. La durata degli organi della Fondazione, le loro funzioni e le norme per la nomina sono stabiliti dal presente Statuto.

Art. 10. Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Rettore o, su sua designazione, il Prorettore Vicario dell'Università degli studi di Roma Foro Italico. In alternativa, può essere nominato su proposta dal Rettore e parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa un esperto di elevata professionalità e competenza in ambito gestionale o elevata qualificazione culturale.

Il Presidente dura in carica 6 anni e può essere rinominato. Cessa dalle funzioni per dimissioni, e revoca da parte del Rettore, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione dell'Università Foro Italico.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sovrintende all'amministrazione della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e nel promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede, sentito il Consiglio di Amministrazione, all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

3. In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di amministrazione, il quale, in tal caso, può esercitare tutti i poteri del Presidente.

Art. 11 Consiglio di Amministrazione. Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, oltre il Presidente.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati:

- tre membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Foro Italico, su proposta del Rettore pro tempore, scelti, nel rispetto delle pari opportunità, tra esperti, in ambito nazionale o internazionale, di elevata competenza in ambito culturale, sportivo, giuridico e gestionale, che abbiano maturato ampia esperienza presso istituzioni pubbliche o private;
- un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vice Presidente della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. I relativi membri possono essere rinominati.

Art. 12 Consiglio di Amministrazione Compiti e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo deliberante che sovrintende alla gestione e alla amministrazione della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) approva, su proposta del Presidente, il piano pluriennale e quello annuale delle attività della Fondazione, formato sulla base delle linee programmatiche dettate dall'Università nell'esercizio dei propri poteri di indirizzo ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - b) approva i bilanci ed i regolamenti della Fondazione;
 - c) ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, determina annualmente la misura dei contributi necessari per acquisire la qualifica di "Partecipanti istituzionali" e di "Partecipanti";
 - d) delibera l'accettazione di oblazioni, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili;
 - e) delibera sugli strumenti utilizzabili dalla Fondazione e sulle modalità da seguire per lo svolgimento ed il perseguimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente Statuto;
 - f) delibera sulla istituzione di rappresentanze e uffici della Fondazione, in Italia e all'estero;
 - g) delibera sulla istituzione e sull'ordinamento degli uffici della Fondazione;
 - h) nomina, su proposta del Presidente, il direttore generale della Fondazione;
 - i) delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, le proposte di modifiche al presente Statuto, da approvare secondo la procedura prevista dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. 24 maggio 2001, n. 254;
 - j) stabilisce l'entità dei gettoni di presenza, dei rimborsi spesa o di ogni altro emolumento per le cariche previste dal presente statuto e per strutture attivate in seno alla Fondazione;
 - k) esercita ogni altro potere conferitole dalla legge, dai regolamenti e dal presente Stato.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare compiti e funzioni specifiche ad uno o più componenti di esso.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto o dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13. Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente.
3. Il presidente è designato dall'Università Foro Italico fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente dell'organo di revisione della stessa Università.
4. Due componenti sono designati dalla stessa Università Foro Italico e sono scelti fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
5. Possono essere nominati componenti supplenti nel numero massimo di due.
6. Tutti i componenti del collegio dei revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni.

Art. 14. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Presidente del Collegio è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
2. Il Presidente del Collegio rappresenta il Collegio nell'ambito del Consiglio di Amministrazione in ogni ipotesi di espressione di propri pareri o atti.

Art. 15. Direttore generale

1. Il Direttore generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione della stessa ed è scelto tra soggetti di particolare qualificazione ed esperienza amministrativa.
2. Il Direttore generale è a capo degli uffici e dei servizi della Fondazione ed opera nell'ambito delle indicazioni programmatiche ricevute dagli organi di governo della Fondazione.
3. Al Direttore generale, in particolare, compete:
 - a) l'adozione degli atti formali di reclutamento e di gestione del personale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la stipula dei contratti e delle convenzioni per forniture di beni, servizi e lavori, entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'adozione dei provvedimenti di spesa in attuazione delle delibere degli organi di governo della Fondazione.

4. Il Direttore generale funge da segretario del Consiglio di Amministrazione, e collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. E' responsabile della gestione operativa delle attività della Fondazione e del personale della stessa.
5. Il Direttore generale dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
6. Il compenso annuo del Direttore generale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle funzioni attribuite ed ai risultati della gestione conseguiti.
7. Cessa dalle funzioni per dimissioni e revoca da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Titolo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Art. 16. Rapporti tra la Fondazione e l'Università Foro Italico

1. L'Università Foro Italico definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.
2. L'Università Foro Italico approva, su proposta del Consiglio di amministrazione della Fondazione, il Piano pluriennale delle attività della fondazione, nonché il Piano di attività annuale elaborato dal Consiglio stesso. L'approvazione del Piano pluriennale di attività deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.
3. I rapporti tra l'Università Foro Italico e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività la cui tipologia è stabilita dall'art. 5 del presente Statuto, sono regolati dallo Statuto e da specifiche convenzioni. I conferimenti di beni da parte dell'Università Foro Italico sono adottati con le modalità stabilite nel suo Statuto, o, in mancanza, dalle altre norme che le regolamentano o, in via subordinata, da specifiche convenzioni.
4. Al termine di ogni biennio, l'Università Foro Italico verifica l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3, previa approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dello stesso Ateneo, di una relazione illustrativa del Presidente della Fondazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della stessa, da inviarsi al Rettore dell'Università Foro Italico entro 90 giorni dalla scadenza del biennio.
5. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni, possono operare le conseguenze indicate nell'art. 11, comma 6, del presente Statuto.

Art. 17. Scritture contabili e di bilancio

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa all'Università Foro Italico, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 18. Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente. La Fondazione può impiegare personale dell'Università, previa autorizzazione del Direttore Generale dell'Università e con il consenso degli interessati.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può approvare un apposito regolamento del personale.

Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19. Disposizioni transitorie

In sede di prima attuazione e fino a quando la Fondazione non si doterà di personale proprio, per consentire il funzionamento e la concreta operatività della stessa, presso la Fondazione può essere utilizzato personale dell'Università Foro Italico, anche con incarichi temporanei o a tempo parziale, nel rispetto di quanto consentito dalle norme, tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell'Università. Analogamente, potranno essere conferite funzioni di direzione generale, con incarico temporaneo ed a tempo parziale a persona di particolare qualificazione ed esperienza amministrativa, anche se appartenente all'organico dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico".

Art. 20. Scioglimento e disposizioni finali

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le Fondazioni riconosciute.
2. Per l'esecuzione della liquidazione l'Università Foro Italico nomina uno o più liquidatori.
3. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti all'Università Foro Italico e destinati al sostegno delle proprie attività istituzionali.
4. L'Università Foro Italico provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non

possono attuarsi. Sentiti gli amministratori, promuove l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo Statuto, fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del Regolamento approvato con d.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, nonché contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia a quanto disposto in materia dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi del settore.